



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

Provincia di Agrigento

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 34

DEL 03/04/2017

**OGGETTO :**

Scanio Salvatore / Comune di Naro, deliberazione di non proposizione appello.

L'anno duemiladiciassette addì tre del mese di aprile alle ore 13,40 e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

- |                            |              |       |
|----------------------------|--------------|-------|
| • Cremona Calogero         | Sindaco      | ..... |
| • Cangemi Calogero         | Vice Sindaco | ..... |
| • Dainotto Francesca Maria | Assessore    | ..... |
| • Donato Giuseppe          | Assessore    | ..... |
| • Lisinicchia Francesco    | Assessore    | ..... |

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Vincenzo Cavaleri ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Vincenzo Cavaleri, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

**Premesso che :**

Il responsabile del procedimento dichiara preliminarmente di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90;

- in data 12/11/2015, il Signor Scanio Salvatore ha notificato, al Comune di Naro, atto di citazione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Agrigento;

- con tale atto di citazione il Signor Scanio, chiedeva il riconoscimento della responsabilità del Comune di Naro per i danni subiti alla propria autovettura in data 17/03/2015, e di conseguenza il risarcimento per euro 1.349,69;

- Il Comune di Naro si è costituito in giudizio con deliberazione giunta n. 78 del 28/12/2015 nominando suo difensore l'Avv. Selenia Barbagallo;

- con nota prot. n. 1855 del 09/02/2017, l'Avv. Barbagallo ha trasmesso la sentenza n. 58/2017 conclusiva del procedimento, che vede soccombente il Comune di Naro responsabile del sinistro ex art. 2051 del c.c.;

- con nota prot. n. 3156 del 03/03/2017, l'Avv. Barbagallo ha rilevato che: *“il convincimento del Giudice nel riconoscere la responsabilità ex art. 2051 c. c. in capo alla convenuta amministrazione è stato in parte , determinato dall'errata valutazione della documentazione depositata in giudizio dalla scrivente. Ora sebbene la documentazione fornita da questa amministrazione relativamente alla vicenda non sia certamente copiosa, è stata comunque depositata in giudizio una relazione tecnica, a firma del Geometra Lo Bello, che attesta l'esistenza delle caditoie adatte allo smaltimento delle acque nonché, l'eccezionalità dell'evento piovoso che, con il suo imprevedibile e inevitabile impeto, ha trascinato detriti provenienti dai terreni a monte della strada che di fatto hanno provocato l'otturazione delle caditoie e il successivo allagamento della strada, tale relazione non è stata in alcun modo presa in considerazione ... ferma restando la circostanza secondo la quale la giurisprudenza costante sull'argomento non è di particolare conforto ... ove oltre alla relazione già prodotta ma rimasta priva di riscontro , fosse possibile produrre ulteriori documenti che comprovino l'esistenza di interventi manutentivi realizzati prima della data del sinistro sarebbe possibile tentare l'impugnazione della saputa sentenza per erronea valutazione dei documenti prodotti nel concluso grado del giudizio “;*

- con nota in atti al prot. n. 3240 del 06/03/2017, l'Ufficio Contenzioso del Comune di Naro, per valutare la possibilità di impugnare la sentenza, così come suggerito dal difensore del Comune di Naro, ha chiesto eventuale documentazione a supporto della difesa del Comune in secondo grado;

- con nota in atti al prot. n. 3910 del 16/03/2017, l'ufficio tecnico ha comunicato che *“ non esistono documenti che comprovino l'esistenza di interventi manutentivi, realizzati nella strada , prima della data del sinistro “;*

**Considerato che:**

oltre alla relazione tecnica del geometra Giovanni Lo Bello non esiste altra documentazione idonea e sufficiente a supportare la difesa del Comune di Naro, è rischioso, antieconomico e inopportuno impugnare la suddetta sentenza ed incardinare un procedimento di secondo grado;

**Visti:**

la sentenza n. 58/2017,

la nota prot. n. 3156 del 03/03/2017, del difensore del Comune di Naro, Avv. Selenia Barbagallo

la nota dell'UTC, prot. n. 3910 del 16/03/2017,

l'Orel,

Il D. L.vo n. 267/2000,

**Si Propone**

Per i motivi descritti in premessa

- ✓ Di prendere atto della sentenza di primo grado, n. 58/2017,
- ✓ Di prendere atto della nota del difensore del Comune di Naro, Avv. Selenia Barbagallo, prot. n. 3156 del 03/03/2017,
- ✓ Di prendere atto della nota dell'UTC prot n. 3910 del 16/03/2017 ,
- ✓ Di non proporre appello avverso la sentenza n. 58/2017 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
( Dott.ssa Rosa Troisi )

IL SINDACO  
( Dott. Calogero Cremona )

**Parere reso ai sensi della L.R. 23/12/2000 n. 30 art. 12**

**Visto** : si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

.....

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la superiore proposta di deliberazione, munita del prescritto parere, che si fa propria nel contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;

**Visto** il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000

**Con votazione unanime resa a scrutinio palese**

## DELIBERA

**di accogliere** la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

Il Presidente

Il Vice Segretario Comunale

.....

.....